

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 271

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROVANTINI, LEVI BALDINI, INGRAO, MINUCCI, GEREMICCA,  
ALBORGHETTI, MARRI, SAPIO, LORENZETTI PASQUALE**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di  
Orvieto e del Colle di Todi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proponiamo alla vostra approvazione il testo della proposta di legge che reca « disposizione per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi », che la Camera dei deputati ha approvato con un voto unanime.

Questo testo di legge è stato approvato in sede legislativa dalla IX Commissione permanente lavori pubblici nella seduta del 3 marzo 1987. Nella stessa giornata si apriva al Senato la crisi di Governo che dava luogo alla interruzione traumatica della legislatura, alle elezioni anticipate e quindi impediva al Senato della Repubblica di trasformare definitivamente in legge della Repubblica questo testo. Ma su questo vi era già stato un pronunciamento generale nei due rami del Parlamento.

Questo è il testo risultante della unificazione dei disegni di legge presentati

nella nona legislatura n. 3945 Radi ed altri per il gruppo DC, n. 3499 Provantini, Ingrao ed altri (PCI), Manca (PSI), Facchetti (PLI), Pellicanò (PRI), Levi Baldini (Sin. Ind.), Melega (PR).

Su questo testo unificato c'è stato naturalmente il consenso del Governo e la unanimità espressa da tutti i colleghi di tutti i gruppi.

Si raccomanda perciò la rapida approvazione di questo testo che corrisponde ad un pronunciamento espresso dalla Camera dei deputati.

La seconda ragione della necessità di una rapida approvazione è data dal fatto che il Parlamento, con la legge finanziaria ha già stabilito alla tabella C, un intervento triennale di 180 miliardi, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Per questo è necessario che vi sia la legge che consenta sin dall'esercizio dell'anno in corso

di spendere tale cifra, di realizzare tale intervento.

La interruzione della nona legislatura non ha consentito di compiere questo atto legislativo nel primo semestre: la tempestività della legge che si raccomanda di approvare deve rendere non solo spendibili i finanziamenti già decisi con legge finanziaria, ma deve impedire che si fermino i cantieri di lavoro nei due centri storici, deve consentire che continui e si realizzi il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La terza ragione risiede nel fatto che, sempre con un voto unanime il Parlamento, con la legge 227 del 1984 si impegnava a finanziare « un provvedimento legislativo organico, definitivo, relativo al consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il Duomo di Orvieto e degli altri edifici storici ed artistici ».

Il Parlamento approvando questo atto, questa proposta, dà piena attuazione a quella sua legge, a quel programma, che era anche una scommessa, un impegno. Una scommessa che potrà dirsi vinta, perché c'è stato e c'è un impegno co-

mune, a difesa di un grande patrimonio, ambientale, storico, culturale, artistico, quale è quello costituito da queste due città.

La legge, secondo questo testo, già approvato, dà risposta organica e definitiva non solo al consolidamento ma agli interventi nei due centri, perché la regione da una parte, per le sue competenze, e gli uffici del Ministero dei beni culturali dall'altra hanno redatto e presentato non solo studi, ma progetti concreti, in questo senso.

Onorevoli colleghi, per queste ragioni chiediamo la vostra approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge, corrispondendo così ad impegni, a scelte assunte dal Parlamento unanimemente, attuando leggi della Repubblica, corrispondendo alle attese delle popolazioni, alle sollecitazioni delle forze della cultura, con un concreto atto esemplare di un intervento organico a difesa di peculiari beni ambientali e di straordinari valori storici, artistici e culturali.

Per la rapida approvazione di questa proposta di legge, nel testo già approvato dalla Camera, si richiama il primo comma dell'articolo 107 del Regolamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1987, n. 457.

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni, del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20, 20, 30 e 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso.

## ART. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

## ART. 3.

1. All'onere complessivo della presente legge di lire 300 miliardi negli anni 1987-1992 si fa fronte, quanto agli anni 1987-1988 e 1989, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento « Salvaguardia di Todi e Orvieto », iscritto ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.